REGOLAMENTO (CE) N. 1293/96 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1996

che fissa l'importo da diminuire dal dazio all'importazione applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 [2], in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto [3], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il dazio all'importazione calcolato in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei dazi all'importazione applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2123/95 [5], il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei dazi all'importazione applicabili nei mesi di aprile, maggio e giugno 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal dazio all'importazione applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.
(4) GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 8.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 4 luglio 1996, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importi da dedurre
1006 10 21	77,55
1006 10 23	77,55
1006 10 25	77,55
1006 10 27	77,55
1006 10 92	77,55
1006 10 94	77,55
1006 10 96	77,55
1006 10 98	77,55
1006 20 11	70,35
1006 20 13	70,35
1006 20 15	70,35
1006 20 17	85,69
1006 20 92	70,35
1006 20 94	70,35
1006 20 96	70,35
1006 20 98	85,69
1006 30 21	134,09
1006 30 23	134,09
1006 30 25	134,09
1006 30 27	152,75
1006 30 42	134,09
1006 30 44	134,09
1006 30 46	134,09
1006 30 48	152,75
1006 30 61	134,09
1006 30 63	134,09
1006 30 65	134,09
1006 30 67	152,75
1006 30 92	134,09
1006 30 94	134,09
1006 30 96	134,09
1006 30 98	152,75
1006 40 00	47,00